

Zootecnia, via al Sistema Nazionale Qualità per valorizzare le produzioni

Via libera alla nuova normativa sulla Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1974/2006. Il Sistema di Qualità Nazionale (Sqn), permette di valorizzare le produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualità che siano conformi alle normative comunitarie e di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dallo sviluppo rurale e all'art 68 del Regolamento (Ce) n.73/2009.

Il Sqn riguarda i prodotti agricoli primari di origine zootecnica destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico. Le filiere zootecniche interessate sono quelle per la produzione di carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed elicicoltura.

Il Sistema richiede per ciascuna tipologia di prodotto:

- la predisposizione di disciplinari di produzione, per ciascun prodotto che il Mipaaf può riconoscere per decreto, redatti secondo Linee guida stilate da una apposita Commissione Sqn e adottate d'intesa con la conferenza Stato Regioni, che contraddistinguono la «qualità superiore» del prodotto e/o del processo.
- un piano di controllo delle specifiche di processo e/o prodotto contenute nel disciplinare di produzione, il rispetto del quale è verificato da un organismo di controllo indipendente;
- la rispondenza agli sbocchi di mercato.

Per il primo riconoscimento nel Sqn i disciplinari devono contenere requisiti minimi riguardanti:

- la denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel Sqn;
- i requisiti per l'alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche del prodotto anche dal punto di vista del consumatore;
- i requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione.

I disciplinari possono inoltre contenere requisiti relativi ad aspetti ambientali e obblighi previsti dalle normative della specifica filiera, in merito all'etichettatura delle informazioni relative agli aspetti qualitativi o all'origine delle produzioni.

Possono presentare al Ministero proposta di riconoscimento per un disciplinare di produzione, le organizzazioni dei produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi purché dimostrino di essere rappresentativi di almeno il 50% della produzione nazionale relativa alla tipologia di prodotto. Anche le regioni sono legittimate a presentare proposte purché riunite in un numero minimo di 4 soggetti, oppure in un numero inferiore purché dimostrino di essere rappresentative

I prodotti conformi ad un Sqn possono essere etichettati riportando obbligatoriamente – oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale – anche la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione e l'indicazione del paese di origine e di allevamento del prodotto, ove non sia già previsto da specifica normativa.

È inoltre possibile indicare in etichetta il nome del produttore o dell'associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale detenuto dall'organizzazione o dall'associazione, l'indicazione della regione di origine o di allevamento, purché ne sia garantita la rintracciabilità, il nome dell'organismo di controllo pubblico o privato.